



•ALERT•

19 FEBBRAIO 2021

Il sequestro conservativo europeo di conti correnti

Dal 1° dicembre 2020 anche in Italia può essere richiesta e attuata la c.d. *ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari* (*European Account Preservation Order* o "*Ordinanza*") per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti.

Il D. Lgs. 26 ottobre 2020 n. 152, infatti, ha definito le norme nazionali di raccordo con il Regolamento UE n. 655/2014 del 15 maggio 2014 (il "*Regolamento*"), che ha istituito una procedura valida a livello europeo.

Tale strumento ha lo scopo di agevolare la successiva fase di esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito, mediante il prelievo o trasferimento delle somme detenute dal debitore in un conto o deposito bancario (di cui sia titolare il debitore o un terzo per conto del debitore) acceso in un altro Stato Membro.

LA DOMANDA DEL CREDITORE: REQUISITI E CONDIZIONI

L'Ordinanza può essere richiesta:

- per un "**caso transnazionale**": quando, cioè, il conto corrente si trova presumibilmente in uno Stato Membro che non sia (i) lo Stato Membro competente per il deposito della domanda, o (ii) lo Stato Membro in cui è domiciliato il creditore (art. 3 del Regolamento); e
- per i soli **crediti pecuniari in materia civile e commerciale**.

Il credito, inoltre, può anche non essere immediatamente esigibile, a condizione che sia almeno azionabile.

La domanda di sequestro conservativo europeo può essere presentata *ante causam*, in corso di causa, ovvero quando il creditore sia già in possesso di un **titolo**, ossia i) una decisione giudiziaria, ii) una transazione (*rectius*: conciliazione) giudiziale, o iii) un atto pubblico da cui risulti il proprio credito.



Qualora il creditore sia munito di un titolo, il procedimento risulta molto più agevole e celere: innanzi al giudice competente (*i.e.*, il giudice dello Stato Membro in cui è stato emesso il titolo) il creditore deve provare solo il *periculum in mora*, e quindi la necessità urgente di ottenere l'Ordinanza a fronte del rischio concreto che il debitore possa nel frattempo dissipare, nascondere o ridurre i propri beni.

Le **prove** per "convincere" l'autorità giudiziaria dovrebbero riguardare, preferibilmente, la condotta del debitore, la storia creditizia, la natura dei beni o eventuali iniziative sul patrimonio (*considerandum* 14).

Non altrettanto semplice e rapido è, invece, il procedimento quando il creditore non sia ancora munito di titolo, atteso che, in tal caso, il creditore sarà tenuto a: (i) provare anche il *fumus boni iuris*, dovendo "convincere" il giudice che la domanda sarà verosimilmente accolta nel merito, (ii) fornire elementi adeguati per ritenere che l'autorità adita è quella competente a conoscere del merito, e (iii) costituire una **garanzia** di importo sufficiente per impedire abusi e assicurare il risarcimento degli eventuali danni subiti dal debitore, salvo che tale misura sia ritenuta inappropriata (la costituzione di una garanzia può essere imposta al creditore munito di titolo solo eventualmente ove ritenuto necessario o opportuno).

In ogni caso, il creditore deve fornire tutte le informazioni previste dall'art. 8 del Regolamento (in particolare: le generalità del creditore e del debitore; il numero del conto corrente ovvero le coordinate bancarie, come l'IBAN o il BIC, che permettano di identificare la banca, o il nome e l'indirizzo della banca presso cui si trova il conto; in alternativa, i motivi per cui il creditore ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato Membro), oltre a dichiarare se ha richiesto o ottenuto provvedimenti equivalenti presso altre autorità.



LA RICERCA TELEMATICA DEI CONTI BANCARI

Il creditore munito di titolo ha un vantaggio ulteriore, e di non poco conto: se non conosce i dati precisi del conto da “congelare”, con la propria domanda può presentare anche una **richiesta di informazioni sui conti bancari**. Tale richiesta, però, non può essere meramente “esplorativa”: anche se non è in grado di indicare il nome o l’indirizzo della banca o il codice IBAN, il creditore deve fornire motivi sufficienti per ritenere che in uno Stato Membro il debitore detenga uno o più conti bancari.

Quindi, l’autorità giudiziaria trasmetterà tale richiesta all’**autorità di informazione** dello Stato Membro dell’esecuzione (*i.e.*, lo Stato in cui è presumibilmente presente il conto o il deposito); autorità che, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 152/2020, è il “*presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede*”, ovvero, se tale luogo non è in Italia, il presidente del Tribunale di Roma.

Sempre l’art. 3 del D. Lgs. 152/2020 disciplina la **ricerca delle informazioni** sui conti bancari, che dovrà avvenire con le **modalità telematiche** previste dall’art. 492 *bis*, 2° comma, primo e secondo periodo, cod. proc. civ. Tuttavia, fintantoché le strutture tecnologiche necessarie per l’accesso diretto alle banche dati non saranno funzionanti, l’ufficiale giudiziario potrà ottenere le informazioni direttamente dai rispettivi “gestori”.

L’ESECUZIONE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO EUROPEO

Se non sono necessarie integrazioni documentali o l’audizione del creditore (o di eventuali testi), il giudice decide **entro il quinto giorno lavorativo** successivo al deposito della domanda. L’Ordinanza è riconosciuta ed esecutiva negli altri Stati Membri senza alcuna ulteriore procedura e ha lo

stesso grado gerarchico di un provvedimento nazionale equivalente nello Stato Membro dell’esecuzione (art. 32 Regolamento).

Nello specifico, in Italia, l’Ordinanza è **eseguita** secondo le norme previste dall’art. 678 cod. proc. civ. per il pignoramento presso terzi (art. 5 D. Lgs. 152/2020), **successivamente** alla notificazione o comunicazione dell’Ordinanza al debitore ai sensi dell’art. 28 Regolamento.

Se l’esecuzione ha luogo in Italia, gli atti indicati all’art. 23 del Regolamento devono essere trasmessi: (i) all’autorità giudiziaria competente per l’esecuzione, qualora l’Ordinanza sia stata emessa in uno Stato Membro diverso, e (ii) alla banca presso cui è detenuto il conto, la quale attua la misura e rende una dichiarazione circa le somme sottoposte a sequestro.

I “MEZZI DI RICORSO” A TUTELA DEL DEBITORE

Per garantire un “**effetto sorpresa**” il debitore non viene informato della domanda del creditore, né ha diritto a reagire **prima** che l’Ordinanza sia stata emessa e notificata. In tal modo, il creditore può assicurarsi un titolo esecutivo *inaudita altera parte* per impedire al debitore di movimentare le somme a garanzia del proprio credito.

Ad ogni modo, l’iniziale mancanza di contraddittorio è controbilanciata dai rimedi concessi al debitore, il quale, sia pur in una fase eventuale e successiva, può presentare: (i) **ricorso** avverso l’Ordinanza avanti il giudice che l’ha emessa, (ii) **opposizione all’esecuzione**, (iii) istanza di **modifica o revoca** dell’Ordinanza e, infine (iv) **impugnare** la decisione che non abbia accolto i rimedi richiesti (se in Italia, mediante reclamo cautelare ex art. 669-*terdecies* cod. proc. civ.). Tutti i “**mezzi di ricorso**” sono a critica vincolata: i motivi esposti dal debitore devono corrispondere a una o più ipotesi contemplate dagli artt. 33, 34 o 35 del Regolamento.

CONCLUSIONI

Il sequestro conservativo europeo è un ulteriore mezzo di tutela per imprese e professionisti e segna un passo avanti nel recupero transfrontaliero dei crediti commerciali. Tale procedura, inoltre, presenta particolari vantaggi quando il credito risulti già da una decisione di condanna nei confronti del debitore, da una conciliazione giudiziale, o da un atto pubblico e, in ogni caso, permette al creditore di agire indisturbato fino all'esecuzione del sequestro.

Tra l'altro, per agevolare la cooperazione giudiziaria tra le autorità degli Stati, e insieme favorire l'accesso alla procedura, il Regolamento di Esecuzione n. 1823/2016 ha elaborato appositi "moduli", che delimitano le informazioni e le prove necessarie nelle varie fasi del procedimento.

In definitiva, si tratta di uno strumento innovativo e utile, anche perché consentirà ai creditori di aggiungere un mezzo di tutela a quelli tradizionali già noti a ciascun ordinamento.

CONTATTI

Luciano Castelli

luciano.castelli@lcalex.it

Dario Covucci

dario.covucci@lcalex.it

Silvia Oliva

silvia.oliva@lcalex.it

